



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 ottobre 2007 (08.10)  
(OR. en)**

**13559/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0204 (ACC)**

**CH 39  
AGRI 315  
UD 97**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione

Data: 4 ottobre 2007

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 567 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.10.2007  
COM(2007) 567 definitivo

2007/0204 (ACC)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Il verbale approvato il 2 maggio 2007 fra i servizi della Commissione e l'amministrazione federale svizzera prevede il consolidamento degli scambi commerciali preferenziali bilaterali di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>1</sup>. Tale consolidamento sostituirà le concessioni accordate dalla Svizzera esclusivamente ad alcuni Stati membri sulla base di vecchi accordi. Al tempo stesso sono previsti, per entrambe le parti, quantitativi supplementari al fine di rispondere all'aumento dell'interesse commerciale bilaterale per questi prodotti, per quanto su base asimmetrica, tenendo in considerazione i valori più elevati dei contingenti di importazione verso la Svizzera, in termini di scambi e di concessioni.

Le concessioni commerciali bilaterali stabilite negli allegati 1 e 2 dell'accordo devono essere pertanto adattate. Tuttavia, in attesa dell'espletamento delle procedure bilaterali per la modifica dell'accordo, è necessario adottare misure autonome e transitorie per garantire la possibilità di beneficiare del contingente a partire dal 1° gennaio 2008.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti senza indugio le misure autonome e transitorie allegate per l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l'importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera.

Incidenza sul bilancio: poiché le importazioni avranno luogo a dazio zero, nessuna incidenza è prevista sul lato delle entrate.

---

<sup>1</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

### **recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Svizzera convengono che le concessioni commerciali relative alle salsicce e ad alcuni prodotti a base di carne accordate dalla Svizzera esclusivamente ad alcuni Stati membri dovrebbero essere consolidate nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>2</sup> (di seguito, "l'accordo"), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione<sup>3</sup> ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. Il consolidamento di tali concessioni sarà accompagnato da un aumento delle preferenze per le salsicce e per alcuni prodotti a base di carne, e in particolare l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l'importazione di diversi prodotti, originari della Svizzera, che rientrano nei codici ex 0210 1950, ex 0210 1981, ex 1601 00 e ex 1602 4919.
- (2) L'espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell'accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all'entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009. Ciò lascerà alle parti tutto il tempo necessario per definire sia le procedure bilaterali che le successive modalità di esecuzione.
- (3) Le modalità di applicazione del presente regolamento, e in particolare le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, devono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura (GU L173, del 3.7.2007, pag. 31).

<sup>3</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

- (4) Per poter fruire dei contingenti tariffari in questione, i prodotti devono essere originari della Svizzera, in conformità alle norme menzionate nell'articolo 4 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, al numero d'ordine 09.4180, è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione dei prodotti e dei quantitativi elencati all'allegato e originari della Svizzera. È aperto a decorrere dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2009.
2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull'origine di cui all'articolo 4 dell'accordo.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2759/75.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**ALLEGATO**

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione della merce</b>	<b>Dazio applicabile</b>	<b>Quantitativo in tonnellate (peso netto di prodotto)</b>
ex 0210 19 50	Prosciutto, in salamoia, disossato, insaccato in vescica in budello artificiale	0	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato		
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: di animali delle rubriche 0101-0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, in salamoia e seccato all'aria, intero, in pezzi o a fette sottili		